

## **ACCORDO EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA - UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL CORPO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

Oggi 15 settembre 2026 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento, come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo in materia di controlli a distanza – utilizzo delle bodycam da parte dei dipendenti del Corpo Unico dell'Unione Terre di Castelli.

### **Premesso che**

- L'art. 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (..) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”;
- La disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicchè il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- Tra i compiti della Polizia Locale dell'Unione Terre di castelli rientra anche l'esecuzione di attività in collaborazione con le Forze dell'Ordine in tema di “governance” del territorio in occasione di manifestazioni pubbliche o di pubblico spettacolo oltre al dovuto accertamento di reati e violazioni di norme nazionali, regionali e Icoali. In tale ambito la videosorveglianza costituisce un valido deterrente ed ausilio preventivo alla commissione di reati contro il patrimonio o la persona. L'uso di dispositivi di videoregistrazione indossabili (Bodycam) viene considerato, in aggiunta al sistema fisso di videosorveglianza cittadina, una estensione delle capacità di acquisizione di atti e fatti a supporto dell'azione del controllo propria del Corpo di Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.
- La delegazione di parte pubblica e la RSU si sono incontrate in data 03/07/2026 per analizzare il Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam (telecamere a bordo uomo) predisposto dalla Struttura Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli relativamente agli aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso

### **le parti concordano quanto segue**

#### **Art. 1**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- Il ricorso all'uso di telecamere indossabili è una esigenza sentita dal personale operativo del Corpo Unico di Polizia Locale e dall'Amministrazione Unionale quale deterrente ad azioni lesive personali (rischio aggressione) che possano causare anche infortuni sul lavoro;

- La videocamera indossabile (BodyCam) integra la dotazione personale di ciascun operatore di polizia locale e può essere assegnata in via continuativa o occasionale, esclusivamente per esigenze di servizio;
- La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Corpo di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio;
- Il trattamento delle immagini originate dai dispositivi indossabili può ritenersi necessario per l'attività di polizia giudiziaria, anche in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato e comunque in occasione di accertamento di reati, solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge (rif.: art. 5 Dlgs 18 maggio 2018 n. 51).

## **Art. 2**

La raccolta/conservazione/accesso dei dati, avverrà con le modalità di seguito descritte

### **- Dati Raccolti**

L'Ente predilige le telecamere munite di memoria interna e non collegabili in rete (con normali connessioni LAN, USB Type C ecc), che garantiscano la inalterabilità del dato, la crittazione dello stesso, la conservazione esclusiva sul territorio nazionale dei dati (principio della territorialità) e che impediscano – in caso di aggressione o di furto delle stesse – la manipolazione ed uso da parte di soggetti non autorizzati privi delle chiavi di accesso.

L'attivazione delle videocamere indossabili (BodyCam) è esclusivamente finalizzata a corollario di attività di documentazione di illeciti penali, consumati o tentati, nell'immediatezza dei fatti, in maniera, dunque, non sistematica e nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, adeguatezza e necessità del trattamento, in relazione alle finalità da perseguire.

L'operatore di polizia locale nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 primo comma C.P.P. attiva automaticamente, secondo le modalità previste per il dispositivo in dotazione, il sistema di registrazione in relazione all'evolversi di scenari che presuppongano criticità.

I dati e le immagini registrate dalle bodycams non potranno costituire elemento di contestazione disciplinare al personale utilizzatore.

### **- Accessibilità dei dati**

Solo gli Agenti e Ufficiali di P.G. opportunamente individuati dal Comandante sono autorizzati a prendere visione del materiale videoregistrato a seguito della comunicazione effettuata dall'operatore di polizia locale che darà notizia delle eventuali riprese effettuate all'Ufficiale in servizio presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza e ne darà conto nella relazione di servizio. Verificato che le immagini raccolte riguardino effettivamente fatti riconducibili alla attività di P.G., gli autorizzati possono dare corso all'estrazione. Specifiche credenziali vengono altresì fornite per interventi ordinari e straordinari di carattere manutentivo ovvero per irripetibile estrazione di dati in caso di guasto del sistema. Tale attività deve essere documentata.

### **- Conservazione ed integrità dei dati**

Le registrazioni audio e video, conservate nel Server o presso un data center certificato, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di 7 giorni, fatte salve le eventuali esigenze di polizia giudiziaria.

### **Art. 3**

Titolare, responsabile e autorizzati al trattamento:

L'Unione Terre di Castelli nella persona del Presidente pro-tempore è Titolare del Trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle videocamere indossabili (BodyCam).

Il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli assume il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati personali rilevati (cfr. art. 28 del Reg. UE 679/16).

Solo i dipendenti del Corpo Unico di PL individuati dal Comandante debitamente formati ed informati in tema di trattamento dei dati, vengono nominati dal Responsabile del trattamento come Autorizzati al trattamento dei dati personali originati tramite le videocamere indossabili (BodyCam).

Nell'eventualità di affidamento all'esterno di analisi ed elaborazioni dei dati, caratterizzati da irripetibilità, nonché nei casi di gestione di specifica banca dati (attività di custodia e backup), il Titolare ovvero il Responsabile del trattamento nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali, provvede a contrattualizzare il soggetto individuato (Service esterno) ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/16 quale altro Responsabile del trattamento dei dati. In considerazione della tipologia di dati trattati, unitamente alla possibilità di violazione o perdita degli stessi, il Service esterno, qualora contrattualizzato, deve essere in possesso della Certificazione ISO 27.001.

### **Art. 4**

Norma di rinvio: per eventuali ulteriori aspetti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si fa riferimento a quanto indicato nel "Disciplinare tecnico interno sull'utilizzo delle bodycam nella versione condivisa e allegata al presente accordo.

#### ***delegazione pubblica***

Dr.ssa Elisabetta Manzini                      firmato

Dr.ssa Catia Plessi                                firmato

#### ***RSU di Ente***

Verderosa Carla                                    firmato

Colombi Annika                                    firmato

Guarro Antonio                                   firmato

Stanzani Enrico                                   firmato

Fabrizi Daniela                                    firmato